

decreto penale o solleciti il giudice ad ammetterlo alla oblazione ovvero richieda il giudizio abbreviato, dandosi in quest'ultimo caso facoltà alla parte civile di uscire dal processo (art. 441 c.p.p., comma 4) ».

Conclusivamente, quindi, è da ritenere che nell'udienza *ex art.* 447 « non è ammessa la costituzione di parte civile, e pertanto è illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione quale parte civile sia stata ammessa dal giudice, nonostante tale divieto.

Un simile principio va esteso, per la stessa *ratio*, alle udienze fissate per l'applicazione della pena a norma dell'art. 464 c.p.p. (a seguito di opposizione a decreto penale) e dell'art. 446 c.p.p., comma 1, ult. periodo, e art. 458 c.p.p., comma 1 (a seguito di decreto di giudizio immediato) ».

In dottrina, in senso adesivo a tale decisione, v. PISTORELLI, *Per le sezioni unite non è ammissibile la costituzione di parte civile nell'udienza fissata ex art. 447 c.p.p.*, in *Cass. pen.* 2009, 2321, secondo cui « le Sezioni unite hanno adottato una posizione difficilmente criticabile ». Se è vero, infatti, che « residuano non poche perplessità sull'asimmetria che si determina in ordine alla partecipazione della parte civile al procedimento di applicazione della pena a seconda della fase in cui lo stesso venga instaurato, non è dubbio che tale risultato non sia il frutto della scelta interpretativa della Corte, bensì del contenuto delle norme cui la stessa saldamente si ancora ». Invero, « l'art. 447 c.p.p. non contempla in alcun modo la partecipazione del danneggiato del reato al rito speciale », né l'art. 79 c.p.p. « consente di configurare ipotesi di costituzione "anticipata" della parte civile ». Tantomeno, inoltre, può invocarsi la modifica normativa apportata nel 1999 all'art. 444, comma 2, c.p.p. in recepimento del portato della sentenza n. 443 del 1990 della Corte costituzionale, che « non ha effettuato alcun riferimento alle modalità di instaurazione del rito speciale ai sensi dell'art. 447 c.p.p., prendendo in considerazione solo l'ipotesi della già avvenuta costituzione della parte civile, quale presupposto dell'intangibilità del diritto al ristoro delle spese di costituzione, evidenziando così l'autonomia della questione relativa all'ammissibilità della costituzione nel rito speciale attivato nel corso delle indagini preliminari ». Peraltro — sottolinea l'Autore — proprio in ordine alla menzionata modifica dell'art. 444 c.p.p., va evidenziato come « la prima stesura della l. n. 479 del 1999, che l'ha introdotta, contemplasse l'allargamento alla parte civile del contraddittorio nell'udienza *ex art.* 447 c.p.p. Ma proprio il successivo abbandono nel corso dei lavori parlamentari di questa iniziativa rivela la consapevole volontà del legislatore di emarginare il danneggiato dal patteggiamento celebrato nel corso delle indagini preliminari ». Con la conseguenza, quindi, che « le Sezioni unite si sono limitate a ribadire i limiti esegetici degli artt. 444 e 447 c.p.p. ».

Ribadisce che la soluzione proposta dal Supremo collegio è l'unica compatibile con il quadro normativo vigente anche PINNA, *Il ruolo della parte civile nel patteggiamento: tutelare l'aspettativa ad una decisione sulla domanda risarcitoria*, in *Cass. pen.* 2009, 3906-3908, il quale tuttavia non manca di evidenziare come restino irrisolte una serie di questioni « piuttosto serie », che adeguatamente approfondite non mancherebbero di condurre ad approdi ulteriori. *In primis*, quella connessa alle implicazioni processuali dell'esercizio dell'azione effettuato con la richiesta di applicazione della pena e alla conseguente irreversibile apertura della fase processuale. « Se anche l'udienza *ex art.* 447 c.p.p. è "processo" a tutti gli effetti, allora almeno uno tra i prevedibili sviluppi processuali — il rigetto della richiesta di applicazione della pena — accredita (se l'azione penale è irretrattabile) l'aspettativa del danneggiato al risarcimento, esattamente come accade in udienza preliminare ». Va infatti evidenziato come « la mancata ratifica dell'accordo obbliga il pubblico ministero a chiedere in ogni caso il rinvio a giudizio », con la conseguenza che « la situazione che in quest'ultimo caso si delinea all'esito dell'udienza *ex art.* 447 c.p.p. non è molto diversa, nell'ottica dei possibili sviluppi decisori, da quella dell'udienza preliminare: anche nel primo caso, infatti, c'è un'azione penale da esercitare obbligatoriamente e una possibile (ma non necessariamente immediata: si pensi al non luogo a procedere) decisione sul merito della responsabilità penale utile a fondare una connessa condanna sui capi civili ». Ne consegue che « il danneggiato non ancora costituitosi si trova davanti allo stesso ventaglio di possibilità che si profilano davanti alla parte civile che in udienza preliminare venga "sorpresa" dalla proposta di accordo sulla pena: le prime due sicuramente sfavorevoli rispetto alla ulteriore coltivazione dell'iniziativa risarcitoria (l'accoglimento della richiesta di patteggiamento ovvero l'immediato proscioglimento *ex art.* 129 c.p.p.), la terza (il rigetto della richiesta), sicuramente vantaggiosa nella sua prospettiva, e tale da collocare il danneggiato medesimo in una posizione sostanzialmente equiparabile a quella che si produce in udienza preliminare se l'istanza di patteggiamento viene rigettata (un'imputazione formulata, un'obbligatoria cognizione di merito sui capi penali) ». Se tutto ciò è vero — conclude l'Autore — « per quali ragioni non consentire, davanti a situazioni del tutto assimilabili, una costituzione con la quale il danneggiato, cominciando a tutelare la sua "sopravvivenza" (puntando, cioè, a convincere il giudice a respingere l'accordo sulla pena in un quadro che non legittima un proscioglimento *ex art.* 129 c.p.p.), anticipa un'azione che il contesto processuale senza dubbio giustifica? ».

Per talune considerazioni critiche sulla decisione delle Sezioni unite, in chiave di coerenza sistematica della soluzione adottata e di compati-

bilità della stessa con l'impianto costituzionale, v. BRUNO, *Esclusa la parte civile all'udienza per decidere sulla pena negoziata*, in *Dir. pen. e proc.* 2009, 1134 ss.; in argomento, cfr. pure GUERRIERO, *Le spese: solo per costituzioni di parte civile "ragionevoli"*, in *Giust. pen.* 2010, n. 4, 207; MILIZIA, *"Alt" alla costituzione di parte civile richiesta durante l'udienza di ammissione ad un rito premiale*, in *Dir. e giust.* 2009, 125 ss.

Art. 448.

Provvedimenti del giudice.

1. *Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare [416 s.], nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado [524] o nel giudizio di impugnazione [601] quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero [446⁶] o il rigetto della richiesta (1).*

2. *In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello [594]; negli altri casi la sentenza è inappellabile.*

3. *Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578.*

- (1) Comma così sostituito dall'art. 34 l. 16 dicembre 1999, n. 479 (G.U. del 18 dicembre 1999, n. 296). Il testo originario del comma era il seguente: « 1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare o nel giudizio, il giudice, se ne ricorrono le condizioni, pronuncia immediatamente sentenza. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e congrua la pena richiesta dall'imputato ».

Bibliografia: AMATO, *Anche se in udienza non ci sono state eccezioni impugnabili i punti sulle somme e la motivazione. (Patteggiamento: possibile il ricorso in Cassazione sulla condanna a risarcire le spese alla parte civile)*, in *Guida dir.* 2012, n. 5, 54; ANCA, voce *Pena. Applicazione su richiesta delle parti*, in *Dig. d. pen.*, vol. IX, Utet, 1995, 365; APRILE-CATULLO, *Guida ai procedimenti speciali*, Giappichelli, 2007; BARGIS, *Il "ritocco" all'art. 580 c.p.p. e le sue poliformi ricadute*, in AA.Vv., *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006: dai problemi di fondo ai primi responsi*

costituzionali, a cura di Bargis-Caprioli, Giappichelli, 2007, 227; BARTOLINI, *Un caso di dissenso del P.m. sulla richiesta di applicazione della pena nel dibattimento: la subordinazione alla concessione della sospensione condizionale della pena*, in *Arch. n. proc. pen.* 1990, 74; BIESUZ-BUFFONE-GEMIGNANI-RAVERA, *Processo penale: i procedimenti speciali*, Giuffrè, 2007; BITONTI, *Applicazione della pena su richiesta al termine del dibattimento*, in *Giur. it.* 2003, 2136; BLANC, *Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e conversione dell'impugnazione*, in *Giur. it.* 1999, 1702; BOIDO, *Sui rapporti fra inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione e dichiarabilità della prescrizione del reato in caso di "patteggiamento"*, in *Giur. it.*, 1998, 1685; BONETTI, *Resistenza del patteggiamento ai vizi riscontrabili nel suo iter*, in *Dir. pen. e proc.* 1998, 1257; BONETTO, *L'appello*, in *Le impugnazioni, Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, a cura di Chiavario-Marzaduri, Utet, 2005, 227; BRICCHETTI, *Possibile rinnovare la richiesta in caso di dissenso per ottenere una sentenza immediata dal giudice*, in *Guida dir.* 2003, n. 21, 56; BRICCHETTI, *Impugnabile solo dal P.m. la sentenza patteggiata dopo il dibattimento*, in *Guida dir.* 2005, n. 42, 79; BRICCHETTI, *Obiettivo sull'impossibilità per l'imputato di rinnovare la richiesta nell'abbreviato*, in *Guida dir.* 2002, n. 49, 85; BRIZI, *Il patteggiamento*, Giappichelli, 2008; BUCCI-ARIOLLI, *Manuale pratico del giudice unico nel processo penale*, Cedam, 2000; BUSETTO, *Davvero incompatibili "patteggiamento" e revisione?*, in *Gazz. giur.* 1998, n. 44, 5; CALAMANDREI, *Sentenza di patteggiamento e revisione*, in *Giur. it.* 2005, 214; CALLARI, *La revisione. La giustizia penale tra forma e sostanza*, Giappichelli, 2010; CALVANESE, *Nota a Cass., sez. III, 17 aprile 2002, Cacace*, in *Cass. pen.* 2003, 1628; G. Canzio, *Osservazioni a Cass., sez. III, 29 ottobre 1997, Amato*, in *Foro it.* 1998, II, 327; CAPPA, *Profili problematici della revisione della sentenza "patteggiata"*, in AA.Vv., *Patteggiamento allargato e sistema penale*, a cura di De Caro, Giuffrè, 2004, 153; CAPRIOLI, *Limiti di ricorribilità della sentenza patteggiata in caso di pena illegale*, in *Giur. it.* 1993, II, 293; CAPUTO, *Inappellabilità, da parte del P.M., della sentenza di non luogo a procedere. I poteri di impugnazione delle parti: il punto dopo le più recenti pronunce della Corte costituzionale*, in *Cass. pen.* 2010, 557; CAREDDA, *Patteggiamento di pena illegale e giudizio di cassazione*, in *Giur. it.* 2000, 1481; CARNEVALE, *Il filtro in Cassazione: verso una selezione innaturale dei ricorsi penali*, in *Riv. dir. proc.* 2011, 859; CASTELLARO, *Errore di calcolo ed oggetto dell'accordo nel patteggiamento*, in *Nuovo dir.* 1995, 243; CHERCHI, *Autonomia delle parti e controllo giurisdizionale della sentenza di patteggiamento: il ricorso per cassazione del procuratore generale*, in *Cass. pen.* 2009, 3484; CHIAVARIO, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.Vv., *Manuale di procedura penale*, Il Mulino, 2004, 421; CHILBERTI-ROBERTI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, in AA.Vv., *Manuale pratico dei procedimenti speciali*, Giuffrè, 1994, 275; CIPOLLA, *In tema di applicazione « differita » della pena richiesta dalle parti*, in *Giur. merito* 1996, II, 329; COLLINI, *Brevi note in tema di patteggiamento post-dibattimentale*, in *Cass. pen.* 2004, 2479; CREMONESI, *Riflessioni sull'applicazione di pena dell'art. 444 dopo l'apertura del dibattimento*, in *Giust. pen.* 1995, I, 9; CREMONESI, *Il patteggiamento nel processo penale*, Cedam, 2005; CURTOTTI, *Sull'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 129 c.p.p. fondato su elementi probatori non conoscibili allo stato degli atti*, in *Cass. pen.* 1995, 1590; DE DONNO, *Rigetto e riproposibilità della richiesta nell'applicazione di pena « negoziata »*, in *Giur. it.* 1994, II, 735; DE GREGORIO, *Le ordinanze che si pronunciano sulle richieste di procedimenti speciali: vizi, impugnazioni e poteri del giudice*, in *Cass. pen.* 1993, 125; DE ROBERTO, *La motivazione della sentenza di patteggiamento secondo le Sezioni unite della Corte di cassazione*, in *Giur. it.* 1993, II, 203; DEAN, *La revisione*, Cedam, 1999; DEL COCO, *Obbligo di motivare la sentenza di patteggiamento in ordine all'attenuante del risarcimento del danno*, in *Giur. it.* 2002, 372; DELL'ANDRO, *Manuale dei procedimenti speciali*, La Tribuna, 2003; DELL'ANNO, *Sulla inammissibilità del ricorso avverso*